

REGOLAMENTO (CEE) N. 957/93 DELLA COMMISSIONE**del 22 aprile 1993****che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 756/93 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 860/93 ⁽⁷⁾;considerando che il regolamento (CEE) n. 1906/87 del Consiglio ⁽⁸⁾ ha modificato il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio ⁽⁹⁾ per quanto concerne i prodotti dei codici NC 2302 10, 2302 20, 2302 30 e 2302 40;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 21 aprile 1993 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza essere modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione ⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1740/78 ⁽¹¹⁾, conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 756/93 sono modificati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 aprile 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.
⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
⁽⁴⁾ GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7.
⁽⁵⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
⁽⁶⁾ GU n. L 77 del 31. 3. 1993, pag. 39.
⁽⁷⁾ GU n. L 90 del 14. 4. 1993, pag. 14.
⁽⁸⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.
⁽⁹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.
⁽¹¹⁾ GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 aprile 1993, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi ^(*)	
	ACP	Paesi terzi (esclusi ACP)
1102 20 10	245,84	251,88
1102 20 90	139,31	142,33
1103 13 10	245,84	251,88
1103 13 90	139,31	142,33
1103 29 40	245,84	251,88
1104 19 50	245,84	251,88
1104 23 10	218,53	221,55
1104 23 30	218,53	221,55
1104 23 90	139,31	142,33
1104 30 90	102,44	108,48
1106 20 90	216,26 ^(*)	240,44
1108 12 00	219,89	240,44
1108 13 00	219,89	240,44 ^(*)
1108 14 00	109,94	240,44
1108 19 90	109,94 ^(*)	240,44
1702 30 51	286,82	383,54
1702 30 59	219,89	286,38
1702 30 91	286,82	383,54
1702 30 99	219,89	286,38
1702 40 90	219,89	286,38
1702 90 50	219,89	286,38
1702 90 75	300,48	397,20
1702 90 79	208,97	275,46
2106 90 55	219,89	286,38
2303 10 11	273,16	454,50

^(*) Conformemente al regolamento (CEE) n. 715/90 il prelievo non è riscosso per i prodotti che seguono originari degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico:

- prodotti del codice NC ex 0714 10 91,
- prodotti del codice NC 0714 90 11 e radici d'arrow-root del codice NC 0714 90 19,
- farine e semolini di arrow-root del codice NC 1106 20,
- fecole d'arrow-root del codice NC 1108 19 90.

^(*) Nel quadro del regime previsto dal regolamento (CEE) n. 3834/90, il prelievo all'importazione nella Comunità applicabile al prodotto di cui al codice NC 1108 13 00 è ridotto del 50 % limitatamente ad una quantità fissa di 5 000 t.

^(*) I prodotti originari del PTOM sono esenti da dazi doganali all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE, a meno che non si applichi il paragrafo 4 dello stesso articolo.